

Corso on line

Le sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici: dalla teoria alla pratica

Mercoledì 24 giugno 2024, ore 15.00 – 16.30

DOCENTI

William Damiani

Responsabile SS.DD., esperto e autore di pubblicazioni in materia di anagrafe e di diritto amministrativo

Maurizio Marchi

Comandante, esperto e autore di pubblicazioni in materia di polizia locale

**Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)**



Articolo 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
(...omissis...)

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)



Articolo 11
(...omissis...)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. (...omissis...)

Obbligo di accertare le violazioni alle normativa anagrafica e di applicazione delle relative sanzioni

Il dipendente che omette i doverosi adempimenti nell'ambito della gestione amministrativa delle violazioni può rispondere a titolo di responsabilità erariale, qualora l'amministrazione perda di incassare quanto dovuto a titolo di sanzione pecuniaria.

(Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza del 18 ottobre 2020, n. 66; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza del 19 giugno 2013, n. 407)

La pubblica amministrazione non può rinunciare ad utilizzare il proprio potere sanzionatorio.

Ipotesi di danno erariale diretto: la condotta omissiva del dipendente è in grado di produrre un danno al patrimonio della p.a.

Il procedimento sanzionatorio segue la definizione del procedimento anagrafico



Ministero dell'interno, circolare 18 aprile 2024, n. 35: il procedimento di irrogazione delle sanzioni sarà avviato, sussistendone i presupposti, una volta definito il procedimento di iscrizione anagrafica o di cambio della residenza.

```
graph TD; A([Tipologie di accertamento]) --> B[Accertamenti a struttura semplificata]; A --> C[Accertamenti a struttura complessa];
```

Tipologie di accertamento

**Accertamenti a
struttura semplificata**

**Accertamenti a
struttura complessa**

G. Napolitano, Manuale dell'illecito amministrativo, Maggioli editore, 2021.

Accertamenti a struttura complessa

L'accertatore non assiste alla condotta illecita e non la rileva nell'immediatezza della consumazione della violazione. Vi è in questi casi la possibilità di accertare la violazione attraverso una specifica attività d'indagine che potrà portare a confermare l'avvenimento di un fatto non comprovato, attraverso elementi indiretti di ricostruzione dell'evento.

In questi casi è necessario ricercare la prova dell'illecito per fasi distinte.

Si assiste quindi ad una scissione tra "sopralluogo" (che pure andrà puntualmente verbalizzato) e "accertamento della violazione, con contestuale verbalizzazione".

G. Napolitano, Manuale dell'illecito amministrativo, Maggioli editore, 2021.

Accertamenti a struttura complessa

Operazione di deduzione e ricostruzione di una condotta illecita: si tratta di realizzare un processo logico ricostruttivo della responsabilità, che muove da un fatto storico, si collega ad elementi indiziari e diventa oggetto di una valutazione che si misura alla luce di una **attenta ponderazione della logica concordanza di tali indizi**.

Assume particolare importanza la documentazione delle attività da cui emerge la ricostruzione delle responsabilità. Desumere una condotta, significa essere **ragionevolmente convinti della concordanza degli elementi raccolti, in vista della ricostruzione delle responsabilità**.


G. Napolitano, Manuale dell'illecito amministrativo, Maggioli editore, 2021.

L'attività di accertamento in generale

L'accertamento della violazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, si configura non nel momento in cui il soggetto accertatore ha la percezione del fatto, ma quando acquisisce la piena conoscenza della condotta illecita, comprensiva anche della valutazione degli elementi emersi durante la fase di verifica (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1043).

Se il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione è diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9456)

L'attività di accertamento



In relazione alle tempistiche della valutazione, la giurisprudenza individua comunque il limite della «ragionevolezza» del tempo da impiegare, anche in relazione alla complessità degli elementi acquisiti (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22837).

L'accertamento della violazione in ambito anagrafico

L'accertamento di un trasferimento di residenza non dichiarato non si esaurisce in un unico sopralluogo ma può richiedere un insieme di attività da svolgersi in un arco temporale significativo.

La costante giurisprudenza della Corte di cassazione insegna infatti che la residenza presuppone la commistione di due elementi:

- l'**elemento oggettivo**, che è l'aspetto esteriore e che si concretizza nell'insieme di fatti e comportamenti che denotano la presenza stabile della persona;
- l'**elemento soggettivo**, che è la dimensione interiore e che consiste nella volontà dell'interessato di protrarre indefinitamente la propria permanenza in un determinato luogo.

(Corte di cassazione, sentenza del 14 marzo 1986, n. 1738)

L'attività di accertamento delle violazioni anagrafiche

Per quanto riguarda nello specifico delle dichiarazioni anagrafiche, l'accertamento della violazione viene praticamente a combinarsi con il provvedimento d'ufficio che dispone la registrazione in anagrafe, il quale può essere correttamente adottato solo al termine di un procedimento amministrativo durante il quale **l'ufficiale d'anagrafe dispone i sopralluoghi, acquisisce elementi istruttori, oltre a valutare le eventuali memorie e osservazioni presentate dall'interessato.**

L'accertamento dell'omissione di una dichiarazione anagrafica coincide con il momento in cui l'ufficiale d'anagrafe può disporre, a conclusione del procedimento amministrativo, la registrazione d'ufficio.

La stessa circolare del Ministero dell'interno n. 35/2024 riconosce che il procedimento sanzionatorio sarà avviato, sussistendone i presupposti, una volta definito il procedimento di cambio della residenza.


Il verbale dell'accertamento

Il verbale è un atto amministrativo che documenta un processo sequenziale relativo ad attività svolte dall'ufficio per l'accertamento di un illecito amministrativo.

Il verbale assolve a strumento di contestazione, per cui è necessario che siano evidenziati gli elementi essenziali dai quali il destinatario possa comprendere quale sia la condotta illecita imputatagli e possa regolarsi di conseguenza, anche nel senso di esprimere rimostranza invocando l'intervento dell'autorità amministrativa di cui all'articolo 18 della legge 689/1981.

Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve fare chiaro riferimento alle risultanze dell'attività istruttoria, che può comunque risultare anche documentata con separati verbali agli atti dell'ufficio, come documenti accessibili per il destinatario della contestazione che intenda averne puntuale conoscenza.

Il contenuto del verbale di accertamento



COMUNE DI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



COMUNE DI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



COMUNE DI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate


La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

Il contenuto del verbale di accertamento



COMUNE DI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento

Le generalità e la qualifica del verbalizzante

Le generalità del trasgressore

L'indicazione delle norme che si ritengono violate

La descrizione del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle risultanze istruttorie

L'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta

L'indicazione dell'organo al quale il trasgressore può presentare scritti difensivi o può chiedere di essere sentito

La sottoscrizione del verbalizzante

**ACCERTAMENTO DELLA
VIOLAZIONE**

L'accertamento della violazione è effettuato dall'ufficiale d'anagrafe con apposito verbale (articolo 56 del d.P.R. n. 223/1989).

**IRROGAZIONE DELLA
SANZIONE (mancato
pagamento in misura
ridotta)**

L'irrogazione della sanzione è effettuata con ordinanza-ingiunzione adottata dall'organo decidente (che deve essere un soggetto diverso dall'organo accertatore). Con l'ordinanza-ingiunzione viene determinata l'entità della sanzione stabilita dalla norma fra un minimo ed un massimo (articolo 18 della legge n. 689/1981).

Accertamento della violazione e ravvedimento operoso. È possibile?

Domanda: La nuova norma parla di una sanzione ridotta ad un decimo del minimo nel caso in cui la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Come possiamo applicare questo tipo di sanzione? Come riusciamo a conteggiare i 90 giorni di ritardo? Oppure dobbiamo applicare direttamente la sanzione da 100 a 500 euro?

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica)

Articolo 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica)

Articolo 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con **ritardo** non superiore a novanta giorni.


2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'**omissione** della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con **ritardo** non superiore a novanta giorni.

(...)

Anche nei casi di violazione dell'obbligo di dichiarare il trasferimento della residenza dall'estero o all'estero, è prevista una riduzione della sanzione in caso di **comunicazioni tardive**, purché le stesse siano rese non oltre novanta giorni dal termine prescritto e comunque non siano state avviate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.


Il Ministero dell'interno nella circolare n. 35/2024 afferma che le sanzioni si applicano ai responsabili delle dichiarazioni anagrafiche (artt. 6 e 13 del d.P.R. n. 223/1989), ossia a chi ometta di rendere le SEGUENTI DICHIARAZIONI

**entro 20 giorni dal
momento in cui si
sono verificati i fatti**



- trasferimento di residenza dall'estero
- trasferimento di residenza da altro comune
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza
- mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
- cambiamento di abitazione

**entro 90 giorni dalla
data del trasferimento
all'estero**



- trasferimento di residenza all'estero

La mancata dichiarazione entro i termini previsti determina sempre **una violazione degli obblighi anagrafici (anche se ancora non è stata accertata)**

Tuttavia, una volta scaduti i termini, possono verificarsi due situazioni distinte:

- a) l'interessato **rende tardivamente la dichiarazione anagrafica**
- b) l'interessato **NON rende neanche tardivamente la dichiarazione anagrafica**

L'ordinamento anagrafico, già prima dell'introduzione della nuova disciplina sanzionatoria, era preordinato a **favorire la presentazione della dichiarazione anagrafica**.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica)

Art. 5

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso.

Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

La nuova normativa prevede due diverse condotte «antigiuridiche»:

**L'OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
ANAGRAFICA**

L'interessato non rende la prescritta
dichiarazione anagrafica nemmeno dopo
essere stato invitato


**PROCEDIMENTO
ANAGRAFICO D'UFFICIO**

**IL RITARDO DELLA DICHIARAZIONE
ANAGRAFICA**

L'interessato, decorso il termine, rende
comunque la dichiarazione anagrafica, anche
se in ritardo

**PROCEDIMENTO
ANAGRAFICO SU ISTANZA**

L'accertamento del ritardo



= nessuna sanzione in quanto la dichiarazione è resa nei termini



= ritardo pienamente sanzionabile (da 100 a 500 euro)



= sanzione pari ad 1/10 del minimo se la dichiarazione è resa entro 90 gg. (*)

(*) sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza

Come si determina la data del trasferimento da cui decorrono i 20 gg?

Ministero dell'interno, circolare n. 35 del 18 aprile 2024

(...) le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

In presenza di segnalazioni da parte di altro comune (art. 16 del DPR 223/1989), o di altre risultanze indicative del trasferimento di fatto della residenza, il predetto termine decorre da tale comunicazione.

Diversamente, per individuare con certezza il *dies a quo*, l'ufficiale di anagrafe invita mediante apposita comunicazione il cittadino a rendere le dichiarazioni dovute, avvisandolo che scaduti i prescritti 20 giorni incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 11 della legge n. 1228/1954.

L'invito a rendere le dichiarazioni anagrafiche

Al Sig./Alla Sig.ra
Via/Piazza

OGGETTO: Invito a rendere la dichiarazione anagrafica di iscrizione / mutazione di residenza.

Dalle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dai primi elementi acquisiti, quest'ufficio è venuto a conoscenza che la S.V.:

☐ risulta aver trasferito la Sua dimora abituale in questo Comune all'indirizzo di Via/Viale/Piazza n., essendo ancora iscritto/a anagraficamente ☐ in Via/Viale/Piazza n. ☐ nel Comune di

☐ risulta aver stabilito la Sua dimora abituale in questo Comune all'indirizzo di Via/Viale/Piazza n., provenendo dall'estero.

Si invita pertanto la S.V. a rendere la dichiarazione anagrafica preordinata alla ☐ iscrizione ☐ mutazione di residenza entro 20 giorni dal ricevimento della presente, informando che, in caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe procederà d'ufficio così come previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L'invito a rendere le dichiarazioni anagrafiche

La dichiarazione anagrafica potrà essere resa:

- direttamente all'ufficio anagrafe nei seguenti orari
- con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- sul sito web di ANPR previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS *(solo nel caso di mutazioni di residenza o di iscrizione dei cittadini dell'Unione europea)*.

Si informa altresì che, in caso di accertata violazione degli obblighi anagrafici, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria:

☐ da euro 100,00 a euro 500,00, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 1228/1954;

☐ da euro 200,00 a euro 1.000,00, prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 1228/1954.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

L'ufficiale d'anagrafe

.....

ISTAT, metodi e norme, n. 29 - 1992


Quando l'ufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare, di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare gli interessati a renderla.


Se, a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati non si presentano in ufficio, l'ufficiale di anagrafe inizierà la procedura per l'iscrizione d'ufficio.




Le condizioni per il ravvedimento operoso nei casi di dichiarazione tardiva (entro i 90 giorni di ritardo) sono che la violazione non deve già essere stata constatata e comunque non devono essere iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Questa formulazione utilizzata dal legislatore, tradotta in termini anagrafici, significa che non deve essere stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di mutazione d'ufficio.





L'accertamento della violazione



**Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)**

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Articolo 11
(...omissis...)

3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico)

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. (...omissis...)

Ambito di applicazione delle sanzioni

Vi sono tuttavia altre situazioni non indicate dalla circolare, ma comunque rientranti nella violazione degli obblighi anagrafici indicati dal primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1228/1954:

- obbligo dei cittadini italiani residenti all'estero di dichiarare il cambio di residenza all'estero;
- obbligo di coloro che sono stati cancellati per irreperibilità di chiedere una nuova iscrizione in seguito alla ricomparsa nel Comune ove hanno stabilito la residenza o, nel caso di persona senza fissa dimora, nel Comune di domicilio.

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero)

Art. 6.

(...omissis...)

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

(...omissis...)

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica)

Art. 2.

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale (...omissis...).

Ambito di applicazione delle sanzioni


I soggetti trasgressori sono individuati nei responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

L'articolo 6 del regolamento anagrafico indica:

- ciascun componente maggiorenne della famiglia interessato dal fatto che deve essere dichiarato
- la persona che esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sul soggetto interessato
- il responsabile della convivenza anagrafica che è tenuto alle dichiarazioni dei membri della convivenza stessa


Come si accerta l'omissione di una dichiarazione anagrafica

Provvedimento anagrafico d'ufficio




L'ufficiale d'anagrafe può disporre le registrazioni anagrafiche, in mancanza delle dichiarazioni da parte degli interessati, sulla base di un'attività d'ufficio. In sostanza la registrazione avviene al termine di un procedimento amministrativo formalmente avviato nei confronti dell'interessato.

Come si accerta l'omissione di una dichiarazione anagrafica



ACCERTAMENTI

Come si accerta l'omissione di una dichiarazione anagrafica



INDICAZIONE

attendere il decorso dei 20 giorni, più i 90 di ritardo, prima di inviare la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio

OBIETTIVO

favorire la presentazione della dichiarazione anagrafica anche se tardiva

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Art. 16. Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


(...omissis...)

Pagamento in misura ridotta

Violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 (legge anagrafica): euro 166,67 - somma più favorevole per il sanzionato fra la terza parte del massimo (euro 500 / 3 = euro 166,67) e il doppio del minimo (euro 100 x 2 = euro 200)

Violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 (legge anagrafica): euro 333,33 per ciascun anno in cui è perdurata l'omissione - somma più favorevole per il sanzionato fra la terza parte del massimo (euro 1.000 / 3 = euro 333,33) e il doppio del minimo (euro 200 x 2 = euro 400)

Il procedimento sanzionatorio



Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Permesso di soggiorno e mancata iscrizione anagrafica. Comporta la sanzione?

Domanda: abbiamo un cittadino extracomunitario che chiede l'iscrizione dall'estero oggi e mi presenta un permesso di soggiorno della questura con data di emissione del dicembre 2022. In questo caso posso applicare la sanzione perché ho la prova che si trovasse in Italia dal 2022 senza aver richiesto l'iscrizione?

Grazie per l'attenzione

**Prossimo appuntamento:
Mercoledì 18 settembre 2024, ore 15.00 – 16.00**